

## Verbale di accordo

In Verona, 23 marzo 2010

tra

Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl-Credito, Sinfub e Uilca

### Premesso che:

- l'art. 4 dell'Accordo Quadro del 30.06.2007 prevede che il processo di integrazione possa "andare a regime con carattere di gradualità"; la medesima disposizione prevede, inoltre, che il distacco del Personale "sarà effettuato per un periodo transitorio di 18 mesi";
- le Parti, con gli accordi 10.12.2008 e 14.5.2009, hanno definito di prorogare al 30.06.2010 il termine dei distacchi disposti in attuazione del Piano Industriale con salvaguardia delle domande di rientro già presentate entro le citate date;
- l'art. 12 dell'Accordo del 22.12.1999 prevede a favore del personale conferito da BPVSGSP e dal Credito Bergamasco in SGS - BP la facoltà di optare per il rientro nella "Banca di provenienza" entro un periodo massimo di 10 anni,

le Parti, ad esito della fase di verifica effettuate sul tema dei distacchi e delle previsioni di cui al precedente alinea,

### hanno convenuto quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
2. il termine del 30.06.2010 di cui al punto 2) dell'accordo 14.05.2009 viene prorogato al 31.12.2010 e, conseguentemente, i distacchi in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno prorogati fino al 31.12.2010 con la conferma delle garanzie e dei diritti previsti dai vigenti accordi in materia. Sono fatte salve le eventuali scadenze di distacchi successive alla data del 31.12.2010;

#### Chiarimento a verbale

Le Parti precisano che per il Personale che opera in forza di un distacco disposto originariamente per una durata inferiore ai 18 mesi, il termine dei 12 mesi previsto per l'eventuale rientro nell'Azienda di provenienza, decorre dalla data di scadenza del distacco medesimo.

Dircredito - FD  
Ugl-Credito

Banco Popolare  
Fabi  
Silicea

Fiba/Cisl  
Sinfub

Fisac/Cgil  
Uilca

- 3. il termine di cui al comma 3, dell'articolo 12 dell'accordo 22.12.1999 (cd "diritto di rientro" SGS) viene prorogato al 31.12.2010;
- 4. sono fatte salve dalla proroga di cui ai precedenti punti 2 e 3 le domande di rientro dai distacchi già presentate o che saranno presentate entro il 30.6.2010 ovvero le domande di "rientro SGS" già presentate o che saranno presentate entro il 31.3.2010.

*Chiarimento a verbale*

*Le Parti precisano che, il Personale SGS che abbia già presentato domanda di rientro ha la possibilità di revocare la stessa e di ripresentare nuova domanda di rientro sino al 31.12.2010.*

- 5. le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2010 per effettuare una ulteriore valutazione in ordine alla situazione dei colleghi interessati dai distacchi e dei "rientri SGS" e delle esigenze organizzative e produttive.

Banco Popolare *Raffaelli Buleri*

Dircredito - FD *Federica*

Fabi *Fabi*

Fiba/Cisl *Fiba/Cisl*

Fisac/Cgil *Fisac/Cgil*

Ugl-Credito *Ugl-Credito*

Silcea *Silcea*

Sinfub *Sinfub*

Uilca *Uilca*

Bersca *Bersca*